

PRELIEVO IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992 SPECIE:

• STORNO

SUNTO della DEROGA STAGIONE VENATORIA 2026/2027.

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva, uliveti).

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, raccomandando l'uso di munizioni atossiche.

Non è ammesso l'uso di richiami della specie, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura

PERIODO DI APPLICAZIONE:

- nei giorni 2, 3, 6, 10, 13 e 17 settembre 2026
- dalla terza domenica di settembre fino al 30 ottobre 2026

LIMITI QUANTITATIVI:

- prelievo da appostamento fisso e temporaneo (capanno prefabbricato) e in forma vagante
- per un numero massimo giornaliero di 20 capi per cacciatore

CONTROLLI:

Il cacciatore che opererà per il Tesserino in forma cartacea, come gli anni passati, avrà l'obbligo della rendicontazione aggiuntiva del prelievo attraverso il servizio web "Gestione interventi di caccia" al quale i cacciatori dovranno connettersi per registrare l'attività di caccia in deroga e gli abbattimenti, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di caccia entro le 24 ore

Tale servizio è disponibile dal 2 settembre 2026 collegandosi al seguente link: <https://agri.regione.emilia-romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html>

L'accesso sarà possibile attraverso le credenziali personali costituite da id utente (codice cacciatore, assegnato univocamente dalla banca dati regionale e riportato sul tesserino venatorio) e password

I cacciatori che scelgono il tesserino digitale devono utilizzare soltanto questo strumento per la rendicontazione dei capi abbattuti.

Il prelievo in deroga della specie Sturno verrà sospeso anteriormente alla data del 30 ottobre 2026 al raggiungimento della soglia di 19.000 capi

Per i cacciatori che hanno optato per il tesserino cartaceo devono anche apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla ST*, una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione (sia tramite utilizzo dell'App che sul tesserino cartaceo) di ogni singolo capo deve avvenire subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

LUOGO DI APPLICAZIONE:

l'intervento interessa tutti i territori provinciali escluso quello di Piacenza.

Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze delle coltivazioni di vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva ed uliveti, in presenza del frutto pendente, a distanza non superiore a 100 metri. Gli abbattimenti dovranno cessare una volta che i frutti sono stati raccolti/vendemmciati.